



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE
PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E
REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2010-2011
NEL LAZIO

Il presente documento è composto da n. 8 pagine compresa la presente.

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1

(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati, per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio.
E' inoltre vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide ricadenti nelle ZPS, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
Ai sensi dell'Allegato C della DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.
4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 2 ottobre 2010, ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

Articolo 2

(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 19 settembre 2010	al 30 settembre 2010	dalle ore 6.00	alle ore 19.00	(ora legale)
dal 2 ottobre 2010	al 14 ottobre 2010	dalle ore 6.15	alle ore 18.40	(ora legale)
dal 16 ottobre 2010	al 30 ottobre 2010	dalle ore 6.30	alle ore 18.20	(ora legale)
dal 31 ottobre 2010	al 15 novembre 2010	dalle ore 5.50	alle ore 17.00	
dal 17 novembre 2010	al 29 novembre 2010	dalle ore 6.10	alle ore 16.45	
dal 1 dicembre 2010	al 15 dicembre 2010	dalle ore 6.25	alle ore 16.40	
dal 16 dicembre 2010	al 30 dicembre 2010	dalle ore 6.35	alle ore 16.45	
dal 1 gennaio 2011	al 15 gennaio 2011	dalle ore 6.35	alle ore 16.55	
dal 16 gennaio 2011	al 31 gennaio 2011	dalle ore 6.30	alle ore 17.15	

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1.

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3 (Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.
2. Il Presidente della Provincia può disporre dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
3. L'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*), nei tempi e nei modi disciplinati dai regolamenti provinciali approvati ai sensi dell'art. 34, comma 13 della L. R. 17/95.
4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), la posta serale alla lepre (*Lepus europaeus*), né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (*Gallinago gallinago*).

Articolo 4 (Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	1 capo
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi
lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi
beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (*Coturnix coturnix*) e tortore (*Streptopelia turtur*), non più di dieci capi di colombacci (*Columba palumbus*), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, di cui nello specifico non più di cinque capi di codoni (*Anas acuta*), non più di cinque capi di pavoncelle (*Vanellus vanellus*) e non più di dieci capi di folaghe (*Fulica atra*).
3. Per l'intera stagione venatoria 2010/2011, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di cinque lepri comuni (*Lepus europaeus*), non più di cinque starne (*Perdix perdix*), non più di venti beccacce (*Scolopax rusticola*), non più di dieci fagiani (*Phasianus colchicus*), non più di venticinque codoni (*Anas acuta*) e non più di venticinque pavoncelle (*Vanellus vanellus*).
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

Articolo 5

(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 29 agosto 2010 al 16 settembre 2010 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1 è quello che va dal 1 settembre 2010 al 16 settembre 2010 compreso.

Articolo 6

(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di residenza anche per il tramite dei Comuni.
3. E' cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore, giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1,

comma 4. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Il cacciatore deve riportare nella tabella "RIEPILOGO DEI CAPI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2010 – 2011", a fine di ogni mese di caccia, il numero dei capi prelevati distinti per specie e a fine stagione venatoria il numero totale dei capi prelevati distinti per specie.

5. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) prelevati, nell'apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2011. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7

(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
 - a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
allodola (*Alauda arvensis*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), merlo (*Turdus merula*), quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*).
 - b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 gennaio 2011:
alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
 - c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
beccaccino (*Gallinago gallinago*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), volpe (*Vulpes vulpes*).
 - d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 9 dicembre 2010:
lepre (*Lepus europaeus*).
 - e) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011:
beccaccia (*Scolopax rusticola*).
 - f) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011:
colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
 - g) Specie cacciabili dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011:
cinghiale (*Sus scrofa*).

h) Specie cacciabile dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010:

starna (*Perdix perdix*):

- nelle aree ove le Province accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
- nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.

La caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui la medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

2. Le Province, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995, possono anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) a partire dal 2 ottobre 2010 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre comune (*Lepus europaeus*).
4. Il prelievo della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
 - nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
5. Il prelievo delle specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e muflone (*Ovis musimon*) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995 e della L. R. n. 14/99, a partire dal 1 agosto 2010, nel rispetto dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, dalle Province con l'approvazione, previo parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. Le Province, inoltre, predispongono l'elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.
7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

Articolo 8
(Deroghe)

1. Le Province, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 ed il 31 gennaio 2011, possono introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 2 ottobre al 29 novembre 2010, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell'A.T.C. di residenza venatoria, nell'ambito della medesima settimana, di cinque giornate di caccia. Tale deroga è consentita soltanto nel caso che il cacciatore eserciti, nell'ambito delle cinque giornate, esclusivamente la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria. Il cacciatore, nel medesimo periodo, se intende esercitare la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria per cinque giornate di caccia, deve barrare, all'inizio della propria attività venatoria, sul proprio tesserino venatorio, la giornata in corrispondenza della colonna "*usufruisce 5 gg. migratoria*"; se non intende esercitare questo tipo di caccia deve barrare la giornata in corrispondenza della colonna "*non usufruisce 5 gg. migratoria*".

Le Province organizzano adeguatamente la raccolta e l'analisi dei dati di cerniere, riferiti alla fauna migratoria, secondo una scansione per decadi, distinguendo i capi abbattuti secondo le due opzioni, nel periodo che va dal 2 ottobre al 29 novembre 2010. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione Regionale Agricoltura e all'Osservatorio Faunistico Regionale entro e non oltre il 31 maggio 2011.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9
(Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale.

Articolo 10
(Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L. R. n. 3/2002.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L. R. n. 17/1995 e successive modifiche, alla Legge n. 157/1992 e successive modifiche e alla DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.